



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze e del Dipartimento federale degli affari esteri sui risultati della consultazione concernente il Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Settembre 2015

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto del progetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione	5
3.	Principali risultati della consultazione	5
3.1.	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione.....	5
3.2.	Principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Principali critiche e richieste in dettaglio	7
4.1.	Integrazione dell'Accordo con l'UE.....	7
4.2.	Piazze finanziarie concorrenti	7
4.3.	Accesso al mercato.....	8
4.4.	Regolarizzazione del passato	9
4.5.	Protezione dei dati e principio di specialità.....	9
5.	Ulteriori critiche e richieste.....	10
5.1.	Richieste e precisazioni dei Cantoni sulle condizioni quadro di attuazione dello scambio automatico di informazioni e dell'Accordo con l'UE.....	10
5.2.	Trust	11
5.3.	Esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, di interessi e canoni tra società consociate.....	11
5.4.	Abrogazione della legge sulla fiscalità del risparmio e della legge federale sull'imposta alla fonte in ambito internazionale	11
5.5.	Scambio di informazioni su richiesta	11
5.6.	Volume delle informazioni da scambiare.....	12
5.7.	Gestori patrimoniali indipendenti	12
5.8.	Obblighi di adeguata verifica	12

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
ASIP	Associazione svizzera delle casse pensioni
CC-TI	Camera di commercio Cantone Ticino
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
FTAF	Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
I Verdi	Partito ecologista svizzero
PBD	Partito borghese-democratico Svizzero
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

All'indomani della crisi finanziaria e del debito, il tema della lotta globale contro la sottrazione d'imposta ha acquistato importanza e l'attenzione di un'ampia parte della comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha licenziato i mandati di negoziazione per l'introduzione dello standard globale dell'OCSE con gli Stati partner, tra cui anche un mandato di negoziazione con l'UE. Nel corso dell'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), che si è svolta a Berlino il 29 ottobre 2014, quasi 100 Stati si sono dichiarati favorevoli all'introduzione del nuovo standard globale. Diversi Stati hanno annunciato il primo scambio di informazioni per il 2017, altri invece, fra i quali la Svizzera, per il 2018, fatta salva la conclusione delle necessarie procedure legislative.

I negoziati con l'UE si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma del Protocollo che modifica l'attuale Accordo del 26 ottobre 2004¹ sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE. A livello materiale il Protocollo rielabora e modifica quasi interamente l'Accordo sulla fiscalità del risparmio vigente, trasformandolo in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE.

1.2. Contenuto del progetto

L'Accordo riveduto con l'UE sullo scambio automatico di informazioni (di seguito Accordo con l'UE) contiene essenzialmente tre elementi:

- il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE. Quest'ultimo è stato ripreso senza deroghe nell'Accordo con l'UE. Laddove lo standard globale attribuisce allo Stato che lo attua possibilità di scelta, queste sono contenute anche nell'Accordo. In questo modo è garantito che la Svizzera possa esercitare tali possibilità di scelta nei confronti di tutti gli Stati partner e così attuare uniformemente lo standard globale con ognuno di essi;
- lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard globale dell'OCSE vigente conformemente all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE del 2014 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione dell'OCSE);
- una disposizione concernente l'esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal vigente Accordo sulla fiscalità del risparmio e opera nell'interesse della piazza economica svizzera.

Il Protocollo di modifica è completato da una dichiarazione congiunta delle Parti contraenti in cui si impegnano a porre in vigore il Protocollo dal 1° gennaio 2017, purché i processi di approvazione in Svizzera e nell'UE si siano conclusi per tale data. Inoltre il Protocollo di modifica contiene le disposizioni necessarie a garantire una transizione ordinata dal sistema della fiscalità del risparmio allo scambio automatico di informazioni.

¹ RS 0.641.926.81

Quale legge di attuazione per lo scambio automatico di informazioni sarà applicata la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)² sottoposta al Parlamento dal Consiglio federale il 5 giugno 2015, mentre la legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF)³ per lo scambio di informazioni su domanda.

L'introduzione dello standard globale con l'UE è parte integrante della strategia del Consiglio federale, che mira a una piazza finanziaria svizzera competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni quadro accettate a livello internazionale.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 12 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell'economia e 37 rappresentanti di ambienti interessati.

Tra gli interpellati hanno partecipato alla consultazione 25 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, sei partiti politici (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, UDC), sei associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, SIC Svizzera, USS, USAM, ASB, Travail.Suisse) nonché otto rappresentanti di ambienti interessati (ASIP, CP, EXPERTsuisse, FSA, SwissHoldings, ABG, ABPS, ASG).

Inoltre hanno inoltrato il proprio parere altri quattro partecipanti (alliancefinance, CC-TI, FER, FTAF).

Hanno rinunciato a pronunciarsi in merito: il Forum OAD, l'Interkantonaler Rückversicherungsverband (IRV), la CdC, l'Unione svizzera degli imprenditori, il Tribunale federale svizzero, il Tribunale federale amministrativo svizzero e la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).

2.2. Metodo d'esposizione

Di seguito i pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente. Saranno presentate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione e in particolare le loro proposte di modifica. Per i dettagli si rimanda ai pareri, che possono essere consultati presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

3. Principali risultati della consultazione

3.1. Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 25 hanno espresso il loro parere. I seguenti Cantoni sono a favore del Protocollo: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH. Il Cantone TI lo sostiene a condizione che l'articolo 9 dell'Accordo con l'UE sia adeguato alla direttiva dell'UE concernente il regime fiscale comune applicabile

² FF 2015 4467

³ RS 651.1

alle società madri e figlie⁴. Anche la CDCF accoglie favorevolmente il Protocollo, mentre la CdC non ha presentato un parere materiale in merito.

Tra i 12 partiti politici invitati alla consultazione, sei partiti hanno preso posizione. Il PBD, il PPD, il PLR, I Verdi e il PS approvano il progetto. Si dichiara invece contrario l'UDC.

13 delle 18 associazioni e organizzazioni che hanno fatto pervenire un parere materiale sulla questione sono a favore del Protocollo (ASIP, CP, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, SIC Svizzera, FSA, ASB, USS, SwissHoldings, Travail.Suisse, ABG, ABPS) e cinque sono contrarie (alliancefinance, CC-TI, FTAF, USAM, ASG).

3.2. Principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione

Le tematiche sollevate dalle principali critiche e richieste dei partecipanti alla consultazione sono l'integrazione dell'Accordo con l'UE, il cosiddetto «*level playing field*» rispetto alle piazze finanziarie concorrenti, l'accesso al mercato, la regolarizzazione del passato nonché la protezione dei dati e il principio di specialità. Diverse critiche e richieste sono formulate sia dai contrari e sia dai sostenitori dell'Accordo con l'UE.

Integrazione dell'Accordo con l'UE: il PPD e l'ASG criticano la mancata integrazione dell'Accordo con l'UE nel quadro del pacchetto globale di rielaborazione e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali con l'UE, ovvero il mancato coordinamento tra i relativi dossier. Secondo i contrari all'Accordo con l'UE, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere convenuto con l'intera UE ma con i singoli Stati membri, in modo tale da far valere maggiormente le contropretese (alliancefinance, FTAF, USAM, UDC). Solo in alcuni casi è stato chiesto un migliore scambio di informazioni fiscali anche con Paesi emergenti e in via di sviluppo (I Verdi, PS). Nel complesso, i partecipanti alla consultazione sostengono il rispetto dei criteri definiti dal Consiglio federale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

«Level playing field» rispetto a piazze finanziarie concorrenti: i pareri pervenuti esprimono riserve sul fatto che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati che non convengono accordi equivalenti con le piazze finanziarie concorrenti. In tal modo verrebbe infatti violato il principio del pari trattamento di tutte le piazze finanziarie internazionali (CC-TI, FTAF, ASB, PS, UDC, ABG, ABPS, ASG). Poiché all'UE sarebbe stato conferito solo il mandato di negoziare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino e il Liechtenstein, si teme che la Svizzera sia l'unica piazza finanziaria ad attuare lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell'UE a partire dal 1° gennaio 2017 (ABPS). Per la medesima ragione, l'ABG chiede anche di rimandare la ratificazione dell'Accordo.

Accesso al mercato: nonostante alcuni partecipanti sottolineino la correlazione tra la questione dell'accesso al mercato e quella della libera circolazione delle persone, molti partecipanti alla consultazione ritengono che l'attuale accesso al mercato sia insoddisfacente (alliancefinance, CP, PBD, PPD, CDCF, PLR, FTAF, Cantoni, ASB, USAM, UDC, ABG, ABPS). Diversi pareri chiedono di riservare elevata priorità ai negoziati in materia (economiesuisse, ASB, ABG). Gli oppositori dell'Accordo con l'UE ritengono che garantire a lungo termine l'accesso al mercato debba essere un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner (UDC). In merito a tale questione

⁴ Direttiva 2011/96 del Consiglio del 30 novembre 2011 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.

evidenziano anche che la competenza in materia, anziché all'UE, spetterebbe ai singoli Stati membri (alliancefinance).

Regolarizzazione del passato: generalmente i partecipanti alla consultazione ritengono che l'offerta di un'adeguata possibilità di regolarizzazione del passato sia un importante presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (alliancefinance, PPD, PLR, ASB, USAM, UDC, ABPS, ASG). In tale contesto il PPD chiede una soluzione per tutti gli Stati membri dell'UE e non soltanto per i Paesi limitrofi della Svizzera, mentre l'ABPS e l'ASG citano concretamente singoli Stati membri che non dispongono di una sufficiente possibilità di regolarizzazione del passato.

Protezione dei dati e principio di specialità: secondo la maggioranza dei pareri pervenuti, il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità anche nella prassi è un aspetto molto importante. Mentre i partecipanti alla consultazione considerano in gran parte sufficiente il quadro normativo per la protezione dei dati nell'UE, alcuni di loro riservano al contempo qualche dubbio sull'esecuzione del diritto in materia da parte degli Stati membri dell'UE (alliancefinance, ASB, USAM, UDC, ASG).

4. Principali critiche e richieste in dettaglio

4.1. Integrazione dell'Accordo con l'UE

A parere di alliancefinance, FTAF, USAM e UDC, lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere convenuto con i singoli Stati membri dell'UE e non con l'intera UE. Ciò consentirebbe di fare valere contropretese in particolare in ambito di accesso al mercato e regolarizzazione del passato nonché di assicurare il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità.

L'ASG critica la mancata integrazione dell'Accordo con l'UE nel quadro del pacchetto globale di rielaborazione e ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali con l'UE. Con l'adeguamento dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, senza l'ulteriore sviluppo dell'intero pacchetto dei bilaterali, l'UE selezionerebbe i progetti a lei più favorevoli, un atteggiamento che l'ASG condanna con il termine di «*cherry picking*».

In generale, il PPD reputa sia sbagliato non correlare determinati dossier, laddove sarebbe possibile trarne un vantaggio per la Svizzera. Il Consiglio federale si sarebbe lasciato sfuggire l'opportunità di concludere un «buon affare» sia nel caso della Riforma III dell'imposizione delle imprese sia nel caso dello scambio automatico di informazioni. In linea di principio, l'ASB auspica che la politica relativa agli accordi concernenti l'introduzione dello scambio automatico di informazioni si orienti ai seguenti criteri: accettabile regolarizzazione del passato per i clienti bancari, potenziale di mercato e adeguato posizionamento rispetto a piazze finanziarie concorrenti.

Mentre il PPD è dell'opinione che la Svizzera debba attivare lo scambio automatico di informazioni inizialmente soltanto con Stati meritevoli di fiducia, tra i quali colloca anche l'UE, I Verdi chiedono che la Svizzera si adoperi a raggiungere in futuro un migliore scambio di informazioni fiscali anche con Paesi emergenti e in via di sviluppo. Il PS sollecita il Consiglio federale a sottoporre anche averi non tassati provenienti da Paesi emergenti o in via di sviluppo alla sua strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato e a venire incontro a tali Stati con strumenti aggiuntivi come ad esempio l'imposta alla fonte. Infine I Verdi e il PS chiedono che lo scambio automatico di informazioni sia introdotto anche in Svizzera.

4.2. Piazze finanziarie concorrenti

L'UDC continua ad essere dell'opinione che la Svizzera debba adoperarsi affinché tutte le piazze finanziarie importanti si impegnino per uno scambio di informazioni reciproco e lo attuino concretamente. Inoltre, la Svizzera non dovrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni in modo affrettato. Anche la FTAF ritiene che la conclusione dell'Accordo con l'UE violi il principio delle pari condizioni per tutte le piazze finanziarie internazionali.

Secondo la CC-TI e l'ASB, la Svizzera dovrebbe evitare, in generale, di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati che non hanno convenuto un accordo analogo con le piazze finanziarie concorrenti. I Paesi in questione dovrebbero essere disposti a introdurre lo scambio automatico di informazioni anche con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera. L'ASG fa notare che finora non sarebbe ancora chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto all'attuazione degli standard internazionali in materia fiscale. Pertanto l'ASG raccomanda con insistenza al Consiglio federale di porre in vigore l'Accordo con l'UE unicamente se vi sono sufficienti certezze che l'UE introduca lo scambio automatico di informazioni con le importanti piazze concorrenti della Svizzera. Per aumentare la garanzia del «level playing field» si potrebbe valutare la possibilità di introdurre una clausola legale che vincoli l'entrata in vigore all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti.

L'ABPS e alliancefinance specificano che all'UE sarebbe stato conferito solo il mandato di negoziare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino e il Liechtenstein, ma non con Singapore, Hong Kong, Dubai o gli Stati Uniti. Di conseguenza, vi sarebbe il rischio che la Svizzera sia l'unica piazza finanziaria ad attuare lo scambio automatico di informazioni con singoli Stati membri dell'UE a partire dal 1° gennaio 2017. Anche a parere dell'ASG al momento non sarebbe possibile determinare se piazze finanziarie concorrenti come Singapore, Hong Kong o Regno Unito concluderanno, entro un termine prevedibile, un accordo di scambio automatico di informazioni con numerosi Stati e, ancor meno, come gli Stati Uniti garantiranno una reale reciprocità.

Il PS considera la garanzia di un «level playing field» e l'introduzione simultanea dello standard sullo scambio automatico di informazioni un presupposto centrale per garantire che a breve e medio termine non vi siano trasferimenti di attività in Stati in cui lo scambio automatico di informazioni non viene applicato.

4.3. Accesso al mercato

Secondo l'UDC, la Svizzera dovrebbe concedere lo scambio automatico di informazioni nel quadro di negoziati con singoli Paesi soltanto se garantiscono in contropartita l'accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari. Alliancefinance evidenzia che l'UE non sarebbe disposta o in grado di assicurare alla Svizzera il libero accesso al mercato per il proprio territorio. Le questioni concernenti l'accesso al mercato per la fornitura transfrontaliera di servizi rientrano in larga misura nelle competenze dei singoli Stati membri dell'UE.

La CDCF e i Cantoni disapprovano il fatto che, oltre all'avvio di colloqui esplorativi, non sia stato raggiunto alcun risultato in merito all'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Anche il PBD, il PPD e il PLR ritengono che finora l'accesso al mercato non sia stato migliorato, tuttavia il PBD e il PLR ricollegano tale questione al dossier sulla libera circolazione delle persone.

Il CP, la FTAF, l'ASB, l'USAM, l'ABG e l'ABPS criticano la mancanza di risultati concreti in materia di accesso al mercato, ovvero giudicano irrisolta e insoddisfacente la questione dell'accesso al mercato dei 28 Stati dell'UE. Economiesuisse e l'ASB auspicano che l'Amministrazione federale continui a occuparsi con massima priorità del tema e l'ASG chiede

che si portino avanti con estrema determinazione i colloqui bilaterali con i singoli Stati membri dell'UE nonché i lavori relativi a un eventuale accordo sui servizi finanziari. Alla luce del fatto che lo scambio automatico di informazioni sarebbe divenuto uno standard a livello internazionale, l'economiesuisse ritiene che la possibilità di esercitare pressione con la richiesta di accesso al mercato (e regolarizzazione del passato) sia ormai relativa.

4.4. Regolarizzazione del passato

L'UDC continua ad essere dell'opinione che lo scambio automatico di informazioni debba essere concluso con altri Paesi unicamente se gli Stati partner offrono adeguate possibilità di regolarizzazione del passato fiscale. L'ASG constata che soltanto una parte degli Stati membri dell'UE contemplerebbe o sarebbe disposta ad allestire un programma di regolarizzazione fiscale. Di conseguenza bisognerebbe provvedere affinché il Consiglio federale sia autorizzato a introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con i Paesi dell'UE che mettono a disposizione un adeguato programma di regolarizzazione.

Secondo l'ASB, è nell'interesse degli Stati partner e della piazza finanziaria che i clienti con patrimoni non conformi sotto il profilo fiscale ottengano una soluzione accettabile per la regolarizzazione del passato. Alliancefinance, il PLR, l'ASB, l'UDC e l'ABPS evidenziano che al momento la Grecia non offrirebbe un'accettabile soluzione di regolarizzazione del passato. Stando a quanto esposto dall'ABPS, anche altri Paesi come il Lussemburgo, l'Estonia e la Croazia non contemplerebbero alcuna possibilità di regolarizzazione. Nel complesso, l'USAM considera insufficienti i risultati ottenuti in materia di regolarizzazione del passato. Il PPD chiede che la questione in analisi venga risolta con tutti i 28 Stati membri dell'UE e non soltanto con i Paesi confinanti della Svizzera.

4.5. Protezione dei dati e principio di specialità

L'UDC riserva alcuni dubbi sulla capacità della Grecia di soddisfare le condizioni giuridiche e politiche relative, in particolare, alla confidenzialità nel quadro dello scambio automatico di informazioni al momento della sua attivazione. Anche l'USAM parte dal presupposto che non tutti gli Stati membri dell'UE soddisfino le esigenze in materia di protezione dei dati e il rispetto del principio di specialità. L'ASG teme che si verifichino notevoli lacune nell'esecuzione del diritto in materia di protezione dei dati e chiede di adeguare l'Accordo con l'UE affinché lo scambio automatico di informazioni sia introdotto in modo selettivo solo con gli Stati membri dell'UE che osservano effettivamente il diritto in materia di protezione dei dati dell'UE. Alliancefinance e l'ASB esprimono a loro volta un certo scetticismo del settore bancario in merito all'attuazione pratica delle norme di protezione dei dati nei singoli Stati membri dell'UE, sebbene, a parere dell'ASB, il quadro normativo in materia di protezione dei dati nell'UE sarebbe sufficiente ai fini dello scambio automatico di informazione. Secondo Alliancefinance vi sarebbe il rischio che alcuni funzionari tributari corrotti possano abusare dei dati scambiati in Paesi come l'Italia, la Grecia, la Romania e la Bulgaria.

L'ASB ritiene che in futuro una inosservanza comprovata delle disposizioni in materia di protezione dei dati nell'UE costituirebbe una non conformità significativa dell'Accordo con l'UE e dovrebbe risultare nella sospensione dello scambio di informazioni con l'altro Stato secondo l'articolo 7 dell'Accordo con l'UE. Lo stesso varrebbe per il principio di specialità. Occorrerebbe fare rigorosamente attenzione al rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità nella prassi. In linea di principio condividono questa posizione anche il CP, il PPD, l'economiesuisse, il PLR e i Verdi. Nel medesimo contesto, numerosi pareri sottolineano l'importanza del rispetto della reciprocità.

SwissHoldings è dell'avviso che, nella scelta degli Stati partner, la Svizzera debba favorire gli Stati di diritto, poiché lo scambio automatico di informazioni comporta la trasmissione di dati sensibili.

5. Ulteriori critiche e richieste

5.1. Richieste e precisazioni dei Cantoni sulle condizioni quadro di attuazione dello scambio automatico di informazioni e dell'Accordo con l'UE

In generale, per quanto concerne l'attuazione dello scambio automatico di informazioni la CDCF chiede:

- l'abrogazione dell'autolimitazione concernente le domande svizzere all'estero relative a informazioni bancarie (art. 22 cpv. 6 LAAF), quanto meno nei rapporti con gli Stati da cui la Svizzera ha ricevuto informazioni senza previa domanda (art. 22 cpv. 7 D-LAAF);
- l'approvazione del Parlamento all'impiego delle informazioni ricevute automaticamente da parte delle autorità fiscali svizzere, come richiesto dai Cantoni (art. 20 D-LSAI);
- l'utilizzo del numero AVS come numero d'identificazione fiscale per persone fisiche al fine di evitare ogni forma di onere burocratico interno.

Tutti i Cantoni che hanno inoltrato un parere sostengono le richieste della CDCF. Per quanto concerne l'abrogazione dell'autolimitazione, i Cantoni BE, BS, GE si spingono persino oltre, chiedendo anche la soppressione dell'articolo 21 capoverso 2 LAAF, che limita l'impiego delle informazioni trasmesse ad autorità richiedenti estere. Inoltre i Cantoni TI, VD e ZH domandano, in relazione all'utilizzo del numero AVS come numero di identificazione fiscale, che la Confederazione si assuma tutti costi derivanti dall'eventuale implementazione di un nuovo numero di identificazione fiscale. I Cantoni FR e TI avanzano la richiesta di adeguare l'articolo 9 dell'Accordo con l'UE relativo al pagamento di dividendi, interessi e canoni di licenza tra società consociate secondo la direttiva dell'UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie. Se tale richiesta sarà soddisfatta, il Cantone TI si dice disposto ad approvare l'Accordo con l'UE. Infine il Cantone ZG domanda di centralizzare a livello cantonale la preparazione dei dati da elaborare ai fini dello scambio automatico di informazioni.

La CDCF accoglie positivamente il mantenimento senza modifiche dell'esenzione dall'imposizione alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni di licenza tra società consociate prevista dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio così come la piena osservanza degli standard dell'OCSE sia per lo scambio automatico di informazioni sia per lo scambio di informazioni su richiesta. Approva in aggiunta anche il fatto che l'articolo 6 capoverso 3 dell'Accordo con l'UE trovi applicazione unicamente nel caso in cui vengano trasmesse le informazioni ricevute e non soltanto le basi di calcolo adeguate in base ad esse.

Quanto all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il Cantone TI chiede in generale che venga assicurata alle persone oggetto di comunicazione la possibilità di contestare davanti a un giudice nello Stato di domicilio la trasmissione di dati in caso di mancanza di garanzie dello Stato di diritto nella Giurisdizione ricevente. Inoltre le persone oggetto di comunicazione dovrebbero disporre di un'adeguata possibilità di regolarizzazione oppure dovrebbero potere dare il loro consenso alla trasmissione dei dati. Il Cantone TI ribadisce che occorrerebbe esaminare l'eventuale introduzione di un'amnistia fiscale in Svizzera. In merito allo scambio di informazioni su richiesta (art. 5 dell'Accordo con l'UE), il

Cantone TI chiede infine di limitare la relativa norma alle imposte considerate nelle singole CDI concluse con gli Stati membri dell'UE.

La CdC non presenta alcun parere materiale in risposta al fatto che la richiesta dei Cantoni di essere coinvolti nei negoziati non è stata tenuta in considerazione. Il mancato coinvolgimento dei Cantoni nelle trattative solleva anche le critiche della CDCF.

5.2. Trust

Secondo la FSA, per quanto concerne le strutture patrimoniali discrezionali non sarebbe chiaro quali persone coinvolte sono oggetto di comunicazione. Propone quindi di introdurre quale criterio di distinzione per le persone oggetto di comunicazione la possibilità di far valere un diritto in giudizio. Inoltre la FSA ritiene sia importante stabilire, nel quadro della legge d'attuazione o eventualmente in un'ordinanza, che un disponente, il *trustee*, il protettore, i beneficiari o le classi di beneficiari devono essere comunicati unicamente se occupano effettivamente una posizione di controllo. Quest'ultima è data quando il beneficiario ha diritto a un vantaggio, anche determinabile in funzione dell'importo, derivante dal patrimonio del trust.

5.3. Esenzione dall'imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, di interessi e canoni tra società consociate

Mentre economie svizzese e SwissHoldings approvano che l'articolo 9 dell'Accordo con l'UE riprenda senza modifiche l'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, EXPERTsuisse, così come i Cantoni FR e TI, criticano il mancato recepimento del campo di applicazione più esteso della relativa disposizione nell'UE, vale a dire la diminuzione del valore soglia della quota di partecipazione per l'esenzione dall'imposta alla fonte su dividendi.

5.4. Abrogazione della legge sulla fiscalità del risparmio e della legge federale sull'imposta alla fonte in ambito internazionale

A parere dell'USAM e dell'ASG, le proposte dell'avamprogetto sul mantenimento in vigore dell'obbligo del segreto sarebbero insufficienti. L'ASG chiede di introdurre nella legge federale concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale una disposizione in virtù della quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è autorizzata a utilizzare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o delle convenzioni sull'imposizione alla fonte ai fini dello scambio automatico di informazioni e dell'assistenza amministrativa fiscale estesa conformemente alla LAAF.

5.5. Scambio di informazioni su richiesta

Il CP e l'ABPS disapprovano l'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni su richiesta all'articolo 5 dell'Accordo con l'UE, dato che le CDI e la Convenzione conclusa tra il Consiglio d'Europa e l'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale già costituiscono una sufficiente base legale. Facendo riferimento all'Accordo antifrode, SwissHoldings esprime alcune riserve sulla possibilità di presentare anche domande relative alle imposte indirette. Rispetto all'Accordo con l'UE, l'Accordo antifrode sarebbe ad esempio più incisivo, vista la possibilità dei funzionari dello Stato richiedente di presenziare agli atti d'indagine nello Stato richiesto. Secondo SwissHoldings sarebbe pertanto singolare che l'Accordo con l'UE preveda anche lo scambio su richiesta nel caso delle imposte indirette.

5.6. Volume delle informazioni da scambiare

Alliancefinance ritiene che sia sufficiente informare gli Stati contraenti nel quadro dell'Accordo con l'UE sull'esistenza di conti e depositi dei loro contribuenti detenuti presso banche all'estero. A tal fine si renderebbe unicamente necessaria la trasmissione delle informazioni concernenti l'identificazione e il conto, ma non delle informazioni finanziarie.

5.7. Gestori patrimoniali indipendenti

L'UDC e alliancefinance chiedono di escludere i gestori patrimoniali indipendenti dal campo di applicazione dell'Accordo con l'UE.

5.8. Obblighi di adeguata verifica

Stando a quanto dichiarato da alliancefinance, gli obblighi di adeguata verifica, che comporterebbero costi elevati, sarebbero troppo esagerati per le banche tenute alla comunicazione. Gli obblighi di adeguata verifica sembrerebbero suggerire che nella prassi le banche dovrebbero essere rese responsabili della correttezza delle dichiarazioni d'imposta dei clienti, un argomento che non sarebbe sostenibile né a livello pratico né per ragioni di ordine politico.